

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5501 del 16/10/2017
Oggetto	PROCEDIMENTO FCPPA3519 INTESTATO A F.LLI MINI SOCIETA' AGRICOLA S.S. RINNOVO DI CONCESSIONE PER USO IRRIGUO NEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5533 del 05/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PREMESSO che, con un primo provvedimento n. 008620 del 21 luglio 2008 e con scadenza il 31 dicembre 2015 era stata rilasciata alla soc. MINI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - P.IVA 01556660403, con sede in via Virano n.7 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), la concessione di derivazione unificata per i seguenti prelievi ad uso irriguo:

- acqua pubblica superficiale dal fiume Montone, in località Virano del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, su terreno di proprietà distinto nel NCT del Comune medesimo al foglio n. 34, mappale n. 171, per la quantità di acqua stabilita nella portata massima di l/s 1,50, pari a circa mc/anno 900, per uso irriguo;
- acqua pubblica sotterranea da pozzo ubicato in località Pieve Salutare del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, su terreno di proprietà distinto nel NCT del Comune medesimo al foglio n. 35, mappale n. 504, per la quantità di acqua stabilita nella portata massima di l/s 1,60, pari a mc 2.520, per uso irriguo;

PRESO ATTO della richiesta, assunta a prot. PG.2016.7140 del 11 gennaio 2016 di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dal fiume Montone, come da Determina n. 008620 del 21 luglio 2008 - prat. n. FCPPA3519, e che nell'istanza viene dichiarato il non proseguo di attingimento sotterraneo del pozzo situato nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) al foglio n. 35 mappale n. 504 per richiesta di variazione da uso irriguo ad uso domestico.

PRESO ATTO altresì della nota del 22 dicembre 2015, in cui il Sig. Bandini Roberto autocertifica la presenza di un pozzo ad uso domestico in loc. Pieve Salutare del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in via Nazionale al foglio n. 35 mappale n. 504,

precedentemente concesso con Determina n. 008620 del 21 luglio 2008 - prat. n. FCPPA3519.

DATO ATTO che con Verbale di Sopralluogo - Reg. n. 764 del 16 febbraio 2016, il Funzionario del Servizio Tecnico di Bacino di Forlì ha accertato che in data 3 febbraio 2016 in loc. di Pieve Salutare del comune di Castrocaro Terme, presso i luoghi interessati dalla concessione di derivazione di prelievo di acque sotterranee, il pozzo precedentemente concesso con Determina n. 008620, pratica FCPPA3519 è utilizzato per uso domestico dal Sig. Bandini Roberto.

PRESO ATTO altresì che rispetto alla concessione n. 008620 rilasciata in data 21 luglio 2008 e nell'allegato Disciplinare contenente le condizioni generali e le prescrizioni tecniche per l'esercizio della concessione, si evince che:

- il prelievo viene effettuato solo per acque pubbliche superficiali dal fiume Montone, mediante opere mobili, in località Virano del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, su terreno di proprietà distinto nel NCT del Comune medesimo al foglio n. 34, mappale n. 171 per la quantità d'acqua richiesta per uso irriguo nella portata max di l/s 1,50 e media di l/s 1,00 è pari a circa mc/a 900,00 e con prelievo da effettuarsi nei mesi da giugno ad agosto;
- per le caratteristiche e l'uso sopra descritti il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione **semplificata** ai sensi del R.R. 41 art. 36 e segg.

DATO ATTO che il richiedente ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 87,00;
- b) l'importo relativo ai canoni pari a € 40,50 per gli anni dal 2016 al 2020;
- c) l'importo di € 198,35 quale conguaglio del deposito cauzionale.

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. **di rinnovare alla soc. MINI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** - P.IVA 01556660403 - con sede in via Virano n.7 del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), **la concessione semplificata**, ai soli fini idraulici e nel rispetto dei diritti dei terzi, per derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Montone (FC), come da Determina n. 008620 del 21 luglio 2008 - prat. n. FCPPA3519 - in località Virano del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, per uso irriguo;
2. **di consentire il mantenimento del pozzo** ubicato nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), distinto catastalmente al foglio n. 35 mappale n. 504 e con profondità dichiarata pari a m 15,50 **per il solo uso domestico**, ai sensi dell'art. 35, co. 3 del R.R. 41/2001, così come da comprovata modifica intervenuta nella destinazione d'uso da irriguo a domestico (Verbale di Sopralluogo - Reg. n. 764 del 16 febbraio 2016).
3. che la decorrenza della concessione è stabilita alla data di adozione del presente atto mentre la scadenza della concessione è stabilita al **31 dicembre 2022** ai sensi del R.R. 41/2001 e del DGR787/2014, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre, anche prima della scadenza, le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla concessione, al fine di tutelare la risorsa idrica, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n.41/01;
4. di stabilire che il valore dei canoni versati per gli anni 2016 - 2020 potranno essere assoggettati a verifica di conguaglio;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive al 2020, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;

6. di dare atto, che:

- il rinnovo della concessione di derivazione è assoggettata al rispetto delle condizioni e prescrizioni di carattere generale e particolare contenute nel Disciplinare di concessione, allegato al presente provvedimento di rinnovo della concessione;
- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
- avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, si potrà ricorrere innanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURERT o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18 e 143 del TU 1775/33 e ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
- che l'originale del presente atto, di cui il Disciplinare è parte integrante, è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
- di notificare il presente atto al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

7. di dare atto, altresì che:

- i canoni annui sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- l'importo versato quale deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3);

- di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio Idrico

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Montone, per uso irriguo, richiesta dalla soc. MINI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - P.IVA 01556660403, con sede in via Virano n. 7 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), con istanza di rinnovo protocollata agli atti in data 11/01/2016, n. PG.2016/7140 (Pratica FCPPA3519).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione dal fiume Montone avviene mediante opere mobili costituite da pompa marca Rovatti avente un tubo di pescaggio di mm 100 ed un tubo di mandata di mm 80.
2. Le opere di prelievo dal fiume Montone, posizionate su sponda sx, sono situate in località Virano del Comune di Castrocaro Terme e Terra del sole, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 34 mappale n. 171 con le seguenti coordinate geografiche UTM*32 : X=735.251, Y=894.140.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica avviene dal fiume Montone e deve essere esercitato con le seguenti modalità: nei mesi da giugno ad agosto per un nr. di gg mensili che varia da 10 a max 20 per n. 10 ore al giorno.
2. Il prelievo di risorsa idrica avviene dal fiume Montone e deve essere esercitato con le seguenti modalità: nei mesi da giugno ad agosto per un nr. di gg mensili che varia da 10 a max 20 per n. 10 ore al giorno.

3. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, metodo a goccia per un consumo annuo di mc 900 ca.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **DMV** - Il concessionario deve garantire costantemente, nel fiume immediatamente a valle del punto prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a **mc/s 0,28 in estate e mc/s 0,38 in inverno** individuata quale “deflusso minimo vitale” (DVM) ai sensi del DGR 2067/2015. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

La pompa di prelievo deve essere rimossa dal luogo di ubicazione al termine del periodo di prelievo.

2. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente atto, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della quantità di acqua prelevata, nonché garantirne il buon funzionamento e inviare periodicamente i risultati delle misurazioni effettuate.

3. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

4. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

5. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

6. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

7. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2022**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo 60 giorni prima della scadenza naturale del titolo. In caso di mancato rispetto del termine, la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante di _____

C.F. _____, presa visione in data
__/__/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli
obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.